

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 13 GIUGNO 1997

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 24

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 17	[5.3.1]	
Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como		2
LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 18	[5.3.1]	
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.		2
LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 19	[2.1.0]	
Integrazioni e modifiche alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione». Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria		5
LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 20	[3.5.0]	
Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali»		6
LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 21	[4.1.0]	
Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/90 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 dicembre 1992		7
LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 22	[5.3.4]	
Modifiche alla l.r. 26 marzo 1990, n. 20 ed alla l.r. 14 giugno 1986, n. 17. Deleghe a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale		8

[BUR1997011]

[5.3.1]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 17
Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Funzioni del commissario)

1. Per i parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 16 aprile 1988, n. 18, 15 settembre 1989, n. 56, 4 marzo 1993, n. 10, viene nominato un commissario straordinario regionale con le seguenti funzioni:

a) adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», esercitando i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dei consorzi;

b) adempimenti per l'adozione della carta e del regolamento dell'attività venatoria, da approvarsi dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente, in sostituzione del regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32;

c) adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi con le procedure di cui all'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», esercitando i poteri attribuiti all'assemblea dei consorzi;

d) adempimenti relativi alla conferenza degli enti locali prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», in esito alla quale il commissario predispone le delimitazioni delle aree destinate a parco naturale, che vengono proposte immediatamente alla regione per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 23 della l. 394/1991.

ART. 2

(Nomina e durata del commissario)

1. Il commissario straordinario di cui all'art. 1 viene nominato con deliberazione della giunta regionale.

2. Il commissario straordinario può nominare un subcommissario per ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde di Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche.

3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dell'assemblea consortile ai sensi dell'art. 12, comma 8, della l.r. 16 settembre 1996, n. 26.

ART. 3

(Collaborazione degli enti locali)

1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, composti dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane indicati dalle leggi istitutive dei parchi, collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi.

2. Le province e le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi istitutive dei parchi e collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi.

ART. 4

(Deroga e modifica alla l.r. 16 settembre 1996, n. 26)

1. La procedura di controllo sostitutivo prevista dal comma 4 dell'art. 12 della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 si applica ai parchi di cui alla presente legge solo in relazione al de-

corso infruttuoso del termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

2. Il comma 9 dell'art. 12 della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 è sostituito dal seguente:

«9. Gli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti devono essere riformulati in conformità alle disposizioni della presente legge.»

ART. 5

(Proroga dei termini previsti dalla l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 «Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie valtelinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo»)

1. I termini per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. 19 gennaio 1996, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1997.

ART. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 22502/1631).

— • —

[BUR1997012]

[5.3.1]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 18
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Finalità e principi)

1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» nonché al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi».

Titolo I COMPETENZE

ART. 2

(Funzioni di competenza regionale)

1. La regione esercita le funzioni amministrative, ad essa delegate dall'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza della regione, ad eccezione degli interventi indicati dagli artt. 6, 7 e 16, per l'effettuazione dei quali le predette funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;

b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli previsti dai piani di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 «Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province».

c) interventi riguardanti l'attività mineraria.

2. La regione esercita le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della l. 1497/1939.

ART. 3

(Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali)

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939.

ART. 4

(Funzioni di competenza comunale)

1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, nonché agli artt. 9, 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», per l'esecuzione di ogni tipo di intervento ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della presente legge.

2. È subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui all'art. 32 della l. 47/1985; il sindaco si esprime previo parere della commissione edilizia; il parere del sindaco, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del d.p.r. 616/1977, come integrato dal d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.

ART. 5

(Integrazione delle commissioni edilizie comunali)

1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla regione.

2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

ART. 6

(Interventi riguardanti i boschi)

1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale», le funzioni amministrative riguardanti l'autorizza-

zione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.

ART. 7

(Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, sono subdelegate alle province:

a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo II della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo III della l.r. 21/1993.

Titolo II

NORME PROCEDURALI

ART. 8

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 «Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali», il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è, in ogni caso preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia di inizio lavori, nonché all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.

2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli artt. 6 e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.

3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni, corredate dalla necessaria documentazione.

ART. 9

(Supporto agli enti subdelegati)

1. La giunta regionale assicura agli enti subdelegati che, intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante i propri servizi competenti.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la giunta regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.

ART. 10

(Procedure nell'ambito dei parchi)

1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è rilasciata dal sindaco previa certificazione dall'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento.

2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.

3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta per gli interventi di cui al successivo art. 16.

ART. 11

(Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 82 del

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 così come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della l. 1497/1939, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione amministrativa, qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesistici tutelati.

Titolo III

VALENZA PAESISTICA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

ART. 12

(Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» ha valenza paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.

2. È fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 57/1985 relativamente ai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.

ART. 13

(Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del paesaggio:

a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali;

b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla l. 1497/1939, ovvero in base agli elenchi definiti dall'art. 1, comma 1, del d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985;

c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.

2. I comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 1.

ART. 14

(Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. La giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15

(Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico)

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono esercitate dalla regione, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 16.

ART. 16

(Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico)

1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 15, nonché del termine ivi fissato, nelle aree ivi previste sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti casi:

a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b),

c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale», ivi compresi gli ampliamenti;

b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. 1497/1939;

c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;

d) recinzioni;

e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi», ovvero dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della stessa l.r. 14/1984;

f) opere interrrate, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,5;

g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.

ART. 17

(Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava)

1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II della l.r. n. 18/1982 e successive modificazioni, la regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939 concernenti l'attività estrattiva di cava.

ART. 18

(Modificazioni degli artt. 2 e 3 della l.r. 57/1985)

1. L'art. 2 della l.r. 57/1985, è così sostituito:

«ART. 2

1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti paesistici ove esistente.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione.»

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale.»

ART. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni»;

b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi».

2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della l.r. 57/1985:

a) l.r. 26 settembre 1992, n. 32 «Subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali»;

b) l.r. 28 aprile 1995, n. 31 «Modifica delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali».

ART. 20
(Decorrenza)

1. La presente legge si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all'art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23002/1627).

— • —

[BUR1997013]

[2.1.0]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 19
Integrazioni e modifiche alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione». Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

- ART. 1** - «Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 2 - «Aggiunta della lett. d-bis) all'art. 5, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 3 - «Modificazione della denominazione del titolo II della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 4 - «Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 5 - «Aggiunta dell'art. 9 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 6 - «Aggiunta dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 7 - «Aggiunta dell'art. 9 quater della l.r. 31 marzo 1978, n. 34»
ART. 8 - «Norma transitoria»
ART. 9 - «Clausola d'urgenza»

ART. 1

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. L'art. 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», come modificato dall'art. 2 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:

«ART. 3

(Strumenti di programmazione regionale)

1. Sono strumenti della programmazione regionale:
- il programma regionale di sviluppo, i suoi aggiornamenti annuali e i relativi piani e progetti di intervento;
 - il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la legge di programmazione economico-finanziaria;
 - il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
 - il rendiconto;
 - il rapporto di gestione.»

ART. 2

(Aggiunta della lett. d-bis) all'art. 5, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. All'art. 5, comma 1, della l.r. n. 34/78, così come sostituito dall'art. 8 della l.r. n. 31/96, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) indica i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi, gli indirizzi, le politiche di cui alla lett. a)».

ART. 3

(Modificazione della denominazione del Titolo II della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. La denominazione del Titolo II della l.r. n. 34/78, è così sostituita:

«Programma regionale di sviluppo e documento di programmazione economico-finanziaria regionale».

ART. 4

(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. L'art. 9 della l.r. n. 34/78, come sostituito dall'art. 8 della l.r. 55/86, è sostituito dal seguente:

«ART. 9

(Aggiornamento del programma regionale di sviluppo)

1. L'aggiornamento del programma regionale di sviluppo è stabilito annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, predisposto ai sensi dell' articolo 9-bis.»

ART. 5

(Aggiunta dell'art. 9-bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. Dopo l'art. 9 della l.r. n. 34/78, è aggiunto il seguente:

«ART. 9-bis

(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Entro il 15 luglio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Il documento di cui al comma 1 è inviato al comitato d'intesa regione-enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 modificata dalla l.r. 21 dicembre 1995, n. 50, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.

3. Il documento si compone delle seguenti parti:

- stato di attuazione e aggiornamento del programma regionale di sviluppo;
- programmazione economico-finanziaria;
- indirizzi per la gestione economico-finanziaria.

4. La parte I contiene:

a) lo stato di attuazione dei progetti strategici con particolare riferimento alle aree prioritarie di intervento definite negli artt. 1 e 2 della l.r. n. 31/96 e dei programmi di indirizzo dell'attività ordinaria;

b) la rimodulazione degli obiettivi programmatici con riferimento al triennio di pertinenza del bilancio pluriennale.

5. La parte II contiene:

a) l'evoluzione dei flussi finanziari regionali alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;

b) lo stato d'attuazione delle politiche di gestione economico-finanziaria con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, nonché dei problemi connessi all'eventuale loro mancato conseguimento.

6. La parte III contiene:

- gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale;
- i criteri e i parametri da adottare per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale della regione;
- gli indirizzi per l'attività del controllo di gestione.

7. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato dal consiglio regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.

8. Se entro il 30 settembre di ciascun anno il documento di programmazione economico finanziaria non è delibera-

to, la giunta regionale presenta comunque, contestualmente al progetto di legge di bilancio, il progetto di legge di programmazione economico-finanziaria.»

ART. 6

(Aggiunta dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. Dopo l'art. 9-bis della l.r. n. 34/78, è inserito il seguente:

«**ART. 9-ter**

(Legge di programmazione economico-finanziaria)

1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della regione, la giunta regionale presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, il progetto di legge di programmazione economico-finanziaria.

2. La legge di cui al comma 1, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

e) alla introduzione, in leggi di spesa vigenti, di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento atte a consentire il più efficiente ed efficace conseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi generali;

f) alla abrogazione delle leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo.

3. La legge di programmazione economico-finanziaria, trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dal bilancio annuale e pluriennale ed è approvata prima della legge di bilancio stessa.»

ART. 7

(Aggiunta dell'art. 9-quater della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)

1. Dopo l'art. 9-ter della l.r. n. 34/78 è inserito il seguente:

«**ART. 9-quater**

(Consultazione delle parti)

1. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e della legge di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto regionale, la giunta regionale provvede a consultare le parti sociali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione».

ART. 8

(Norma transitoria)

1. In attesa della revisione del regolamento interno del consiglio regionale, per l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e della legge di programmazione economico-finanziaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 bis del regolamento interno del consiglio regionale attualmente in vigore.

2. Alla legge di bilancio non sono ammessi emendamenti o articoli aggiuntivi riguardanti materie già votate in sede di legge di programmazione economico-finanziaria.

ART. 9

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 2 giugno 1997, prot. n. 22702/1640).

[BUR1997014]

[3.5.0]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 20
Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Modifica all'art. 1 della l.r. n. 35/95)

1. L'art. 1 della l.r. 29 aprile 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

«**ART. 1**

(Finalità e soggetti)

1. La regione Lombardia, nel quadro delle finalità di cui all'art. 3 del proprio Statuto, promuove e coordina lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, mediante interventi intesi:

a) alla partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati, aventi lo scopo di erogare servizi culturali in forma sistematica ed integrata con quelli già operanti, ovvero all'adeguamento dei patrimoni di dotazione delle istituzioni culturali cui la regione partecipa in qualità di socio o in altra forma prevista dagli statuti;

b) alla costituzione, realizzazione ed integrazione di tali sistemi anche mediante attrezzature e risorse strumentali, concedendo contributi in favore:

1) delle nuove istituzioni culturali di cui alla lett. a);

2) di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati.

2. La regione sviluppa, anche mediante attrezzature e risorse strumentali ad elevata tecnologia, i servizi da essa direttamente erogati e li integra con quelli distribuiti dalle istituzioni culturali operanti nel territorio regionale, acquisisce, restaura e ristruttura beni culturali immobili e beni culturali mobili di elevato valore storico ed artistico, anche contemporaneo.».

ART. 2

(Modifica all'art. 2 della l.r. n. 35/95)

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. n. 35/95 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui all'art. 1.».

ART. 3

(Modifica all'art. 3 della l.r. n. 35/95)

1. Il primo comma dell'art. 3 della l.r. n. 35/95 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.».

ART. 4
(Norma finanziaria)

1. In relazione a quanto disposto con i precedenti articoli, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

— la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3971 è così modificata: «Contributi per la partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» ai sensi dell'art. 1, lett. a);

— la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3972 è così modificata: «Contributi per l'acquisto di attrezzature, risorse strumentali in favore di musei, biblioteche, archivi anche multimediali e di istituzioni culturali nonché per la ristrutturazione e il restauro di beni culturali di valore storico ed artistico anche contemporaneo» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2.

ART. 5
(Procedura d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 21402/1628).

— • —

[BUR1997015]

[4.1.0]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 21
Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/90 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 dicembre 1992

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1
(Finalità)

1. Per la realizzazione dei metanodotti dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica, secondo quanto previsto dalla l. 2 maggio 1990, n. 102 e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società concessionaria SNAM s.p.a., ad integrazione dei fondi già stanziati sulla base della normativa statale:

a) per il metanodotto della Valtellina, a seguito di convenzione stipulata con l'anzidetta società in data 30 dicembre 1994, un contributo a fondo perduto di lire 20 miliardi in quote di lire 10 miliardi per il 1997 e lire 10 miliardi per il 1998;

b) per il metanodotto dell'Alta Val Camonica, a seguito di convenzione da stipularsi con la medesima società, un contributo a fondo perduto di lire 4 miliardi.

ART. 2
(Contributo regionale per la metanizzazione della Valtellina)

1. Per la realizzazione del metanodotto della Valtellina la regione Lombardia si è impegnata, a seguito di convenzio-

ne stipulata in data 30 dicembre 1994, Rep. n. 3091/UR, a concedere alla società concessionaria SNAM, per la realizzazione del suddetto progetto, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 60.000.000.000 così ripartito:

a) lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5 tab. IV;

b) lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

ART. 3
(Contributo regionale per la metanizzazione dell'Alta Valle Camonica)

1. Per la realizzazione del metanodotto dell'Alta Valle Camonica la regione Lombardia concede alla società concessionaria SNAM s.p.a., a seguito di convenzione da stipularsi, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 14.000.000.000 così ripartito:

a) lire 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5. tab. IV per la realizzazione delle azioni strutturali per il settore manifatturiero della provincia di Brescia, che intende così privilegiare l'intervento prioritario relativo alla metanizzazione dell'Alta Valle Camonica;

b) lire 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

ART. 4
(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000.000.000, quale contributo regionale a fondo perduto in conto capitale, di cui lire 10.000.000.000 per il 1997 e lire 14.000.000.000 per il 1998.

2. All'onere di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 si provvede quanto a lire 6.000.000.000 con gli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639; quanto a lire 4.000.000.000, con lo stanziamento di competenza del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1996, ex art. 43 della l.r. 34/78, e successive modificazioni utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.6.2.9639 e con quota parte della dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. All'onere di lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998 si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 4, settore 4, obiettivo 8, parte 2, è istituito il capitolo 4.4.8.2.4365 «Contributi in conto capitale per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10.000.000.000.

5. Al quadro di previsione delle spese di parte seconda del bilancio pluriennale 1997/1999, obiettivo 4.4.8. «interventi diversi», le previsioni di spesa di investimento in capitale della tabella riferita a leggi operanti sono incrementate di lire 14.000.000.000 per il 1998.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23102/1629).

— • —

[BUR1997016]

[5.3.4]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 22

Modifiche alla l.r. 26 marzo 1990, n. 20 ed alla l.r. 14 giugno 1986, n. 17. Delegha a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Modifica alla l.r. 26 marzo 1990, n. 20 «Delega a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale»)

1. L'art. 1, comma 3, della l.r. 26 marzo 1990, n. 20 è così sostituito:

«3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera».

ART. 2

(Modifiche alla l.r. 14 giugno 1986, n. 17 «Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione

degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po»)

1. L'art. 1, comma 3, della l.r. 14 giugno 1986, n. 17 è così sostituito:

«3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera».

2. L'art. 2, comma 1, è così sostituito:

«1. La regione trasferisce interamente agli enti di cui all'art. 1 le somme accreditate con le seguenti scadenze:

a) una percentuale dell'intero importo dell'opera finanziata, determinata dalla giunta regionale all'atto della individuazione degli enti delegati in misura non superiore a quella attribuita alla regione a titolo di anticipazione;

b) le successive quote, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nonché sulla base di revisione prezzi, espropri, servitù e lavori su fattura, secondo le modalità previste dai provvedimenti ministeriali, aumentati della maggiorazione di cui al comma 2».

3. L'art. 2, comma 2, è così sostituito:

«2. La regione riconosce agli enti di cui sopra, nell'ambito del finanziamento concesso, un rimborso forfettario delle spese generali e tecniche pari a:

a) 8% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto fino a L. 1.000.000.000;

b) 6% dell'importo netto delle spese liquidate per opere di importo a base d'appalto superiore a L. 1.000.000.000».

4. L'art. 4, comma 3, è così sostituito:

«3. Qualunque modifica o aggiunta di lavori, rispetto a quelli inclusi negli originali progetti approvati, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23002/1630).